



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 76

OGGETTO:

Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2023 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare.

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in adunanza Ordinaria, in Prima convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

APPIANO Andrea
BARBERO Ivo
BECCHIO Chiara
BERTOLINO Matteo
BERTONE Alberto
PACE Fabio
PERNA Alexandra

RULLO Carla
RULLO Eugenio
RUSSO Mattia
SCARANTINO Cataldo
SEMERARO Vincenza
VERDUCI Anello Filippo

Assume la presidenza APPIANO Andrea - Sindaco.

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale DI RAIMONDO dr.ssa Giuseppa.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il d.lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2015;

Dato atto della delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 20/12/2023 *“Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2022 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare”*;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”* (art. 4, comma 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27/09/2017 ad oggetto: *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione”*, con il quale è stato disposto il mantenimento della partecipazione nella Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.) in quanto la società svolge il ruolo di gestore unico in house del servizio Idrico integrato nell'Ambito Territoriale 3 Torinese. Ne consegue che sono state mantenute anche le partecipazioni indirette detenute per il tramite della stessa.

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il

- perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamati;
 - per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, comma 2, T.U.S.P.):
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'*allegato "A"* alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti e in base alle indicazioni fornite nelle linee guida congiunte tra il Dipartimento del Tesoro e la Corte dei Conti "*Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 d.lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)*";

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF sia alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, Codice Civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater C.C.;

Considerato che non costituiscono oggetto della presente ricognizione ordinaria, non ricadendo nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 4, le partecipazioni del Comune di Bruino in organismi ed enti non societari, che qui per completezza, si richiamano:

- “Consorzio per la Valorizzazione dei Rifiuti (CO.VA.R. 14)”
- “Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte)”
- “Consorzio Intercomunale Torinese (C.I.T.)”
- “Consorzio Intercomunale di Servizi (CIdiS)”
- “Autorità d'Ambito Torinese” (A.T.O. 3)

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 267/2000 e dell'art.10 del T.U.S.P.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il T.U.E.L., approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il d.lgs. n. 126/2014;
- il d.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore DI NUZZO rag. Bartolomeo ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ed in qualità di responsabile del Settore Servizi Finanziari ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 3 contrari (RULLO C., RULLO E., SCARANTINO C.) su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di approvare l'*allegato “A”* alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUTO/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti e delle indicazioni fornite nelle linee guida congiunte tra il Dipartimento del Tesoro e la Corte dei Conti *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 d.lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)”*;

2. di dare atto che non sussistono società da alienare e di individuare la Società SMAT S.p.A. (quota di partecipazione 0,34841%), quale partecipata da inserire nel provvedimento di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2023 e di mantenerla nel portafoglio finanziario del Comune, in quanto rispetta le condizioni dell'art. 20 comma 2 d.lgs. n. 175/2016;
3. di prendere atto della deliberazione n. 110/2022/SRCPIE/PRSE dalla Corte dei Conti, relativa alla obbligatorietà di inserimento della società SMAT S.p.A. nella revisione periodica delle partecipazioni societarie;
4. di dare atto che le società indirettamente partecipate, ma non controllate dall'Ente sono quelle detenute per il tramite della SMAT S.p.A.;
5. di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
6. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato e di inviare la deliberazione alle proprie società partecipate;
7. di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
8. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
9. di dare atto che è stato acquisito regolare parere del Revisore dei Conti;
10. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
11. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, comma 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Successivamente,

Vista l'urgenza del provvedimento,

Con n. 10 voti favorevoli e n. 3 contrari (RULLO C., RULLO E., SCARANTINO C.) su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
APPIANO Andrea

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
DI RAIMONDO dr.ssa Giuseppa